



COPIA

Verbale di deliberazione N. 41 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO MARANZA IN C.C. VILLAZZANO PER IL PERIODO 2023 - 2029: SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI USO CIVICO

L'anno **2023**, addì **18** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Assente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che con delibera della Commissione amministratrice n. 19 del 29/03/2023 si è dato avvio alla procedura di asta pubblica per la concessione del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano con il seguente dispositivo:

- di indire una procedura di gara nella forma dell'asta pubblica ai sensi dell'art 19 L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. e dell'art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e s.m., al fine di individuare il soggetto cui concedere in uso il Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano per il periodo di sei anni eventualmente rinnovabili per uguale periodo, come evidenziato nelle planimetrie, negli estratti di mappa catastale e nella cartografia allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2;

- di approvare l'avviso di asta pubblica per l'affidamento in gestione del Rifugio escursionistico Maranza per il periodo di sei anni, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di approvare lo schema di contratto di concessione per la gestione del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano;

- di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Maurizio Fraizingher, Dirigente dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

- di dare atto che alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario provvederà il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto;

rilevato che il citato avviso di di asta pubblica prevede l'istituzione di una Commissione tecnica allo scopo di valutare, in seduta riservata, l'offerta tecnica presentata da ciascuno dei soggetti ammessi alla gara ed assegnare i punteggi di merito;

precisato che ai sensi del citato avviso di asta pubblica, con determinazione n. 68 di data 3 maggio 2023 il Dirigente dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte ha nominato la seguente Commissione tecnica, incaricata di valutare, in seduta riservata, l'offerta tecnica presentata da ciascuno dei soggetti ammessi alla gara ed assegnare i punteggi di merito:

- dott. Nicola Coccellato, dipendente dell'Azienda forestale, avvocato e funzionario amministrativo/contabile in qualità di presidente;

- dott. Daniele Lubello, dipendente dell'Azienda forestale, funzionario tecnico in qualità di membro esperto e funzionario verbalizzante;

- dott. Adriano Tenuti, Direttore Ufficio Regolazione del Mercato della C.C.I.A.A. di Trento, in qualità di membro esperto;

preso atto dei seguenti verbali relativi alle operazioni di gara effettuate ai sensi delle procedure previste dall'avviso di asta pubblica per l'affidamento in gestione del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano per il periodo 2023 – 2029, salvo possibilità di rinnovo:

- verbale n. 1 di data 3/05/2023, relativo alla seduta pubblica inerente l'apertura dei plichi e la verifica la regolarità formale delle buste A contenenti la documentazione amministrativa, delle buste B contenenti l'offerta tecnica e delle buste C contenenti l'offerta economica. Per ciascun concorrente, il Responsabile del procedimento ha aperto la sola busta A, sigillata, contenente la documentazione amministrativa, e ha verificato la completezza e regolarità del carteggio, effettuando il soccorso istruttorio entro il termine delle ore 16,00 del giorno 8 maggio 2023;

- verbale n. 2 di data 8/05/2023 relativo alla seduta pubblica per la verifica dei documenti presentati in seguito al soccorso istruttorio previsto dal bando;

- verbale n. 3 di data 11/05/2023 in cui il Responsabile del procedimento ha aperto la busta B contenente l'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ammesso ai fini del solo controllo di regolarità formale e della verifica della consistenza della documentazione;
- verbale n. 4 di data 11/05/2023 relativo alla seduta riservata in cui la Commissione tecnica ha assegnato a ciascuno dei soggetti ammessi alla gara i punteggi preceduti dalla verifica della conformità alle prescrizioni del bando e dalla analisi e valutazione dei documenti afferenti all'offerta tecnica;
- verbale n. 5 di data 15/05/2023 relativo alla seduta pubblica in cui il Responsabile del procedimento ha comunicato i risultati della valutazione effettuata dalla Commissione tecnica, ha aperto le buste C, sigillate, contenenti le offerte economiche, e calcolato i relativi punteggi;

rilevato in particolare che in esito alla conclusione della procedura di gara il Responsabile del procedimento ha aggiudicato al Signor Giovanella Vittorio con sede a Treville (TN), via Coe n. 13, la concessione del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano;

accertato come previsto dalla deliberazione n. 40 di data odierna che l'aggiudicazione al Signor Vittorio Giovanella è stata annullata dalla Commissione amministratrice in via di autotutela in quanto nella fase successiva dei controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara e della presentazioni di ulteriore documentazione è emerso l'assenza del requisito per la partecipazione all'asta e in particolare che: non è stata dimostrata la sussistenza dei requisiti per praticare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come richiesti dall'art. 71 co. 6 del d. lgs. 59 del 2010, richiesti dal bando di gara e relativi alla frequentazione con esito positivo di un corso professionale o il possesso di un diploma di scuola superiore o di laurea o di altra scuola ad indirizzo professionale. Inoltre, il periodo lavorativo comprovato nel settore della somministrazione di alimenti e bevande risultava pari a 643 giorni nel quinquennio compreso tra il 2 maggio 2018 e il 2 maggio 2023 (termine per la presentazione delle offerte), mentre la disposizione normativa richiede due anni;

considerato che la Commissione amministratrice con la deliberazione di data odierna richiamata ha deciso di scorrere la graduatoria e assegnare l'aggiudicazione al secondo in graduatoria Cuel s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Cuel Daniel, effettuando i dovuti controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni e rinviando l'approvazione del contratto e la sospensione dell'uso civico a separata deliberazione;

svolte le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara dal Signor Daniel Cuel per conto della Cuel s.r.l. che sono risultate veritiere, e acquisita l'ulteriore documentazione prevista (a titolo esemplificativo certificato del casellario giudiziale, certificato di assenza di sanzioni amministrative da reato, certificato di assenza di procedure fallimentari in corso)

considerato di stipulare il contratto di concessione del Rifugio escursionistico Maranza con il signor Daniel Cuel legale rappresentante della Cuel s.r.l. per il canone annuo di euro 29.900,00 e per un periodo di 6 anni eventualmente rinnovabili per eguale periodo alle condizioni previste nel bando di Asta e dal contratto e quanto previsto nel contratto e suoi allegati;

atteso che appare urgente vista l'avanzata stagione estiva sottoscrivere il contratto per dare il via all'attività senza ulteriore ritardo per non dare un servizio agli escursionisti che frequentano la Marzola e per un presidio del territorio e che quindi in ragione di ciò ricorrano i presupposti per dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

precisato che l'aggiudicazione disposta dal Responsabile del procedimento in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione;

considerato che che parte delle pertinenze del Rifugio escursionistico Maranza sono gravate diritti di uso civico a favore dei Censiti della frazione di Villazzano del Comune di Trento, e che ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.P. n.6/2005 e s.m. si rende pertanto necessario procedere alla relativa sospensione, propedeutica alla sottoscrizione del contratto di concessione;

visto lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante ed essenziale;

vista la Legge 16.06.1927, n. 1766 e il R.D. 26.02.1928, n. 332 in materia di riordinamento degli usi civici;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 che aggiorna la disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico nella Provincia di Trento;

considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, l'adozione degli atti deliberativi relativi alla sospensione dei diritti di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non necessita dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio provinciale competente in materia;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

visto il C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n.2, modificata dalla L.R. 8.08.2018 n. 6;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

visto il Regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 8 di data 27/12/2022 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2023-2024-2025;

- la deliberazione n. 1 di data 17/01/2023 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2024-2025;

visto che le entrate conseguenti il presente provvedimento saranno accertate sul competente capitolo del Piano esecutivo di gestione 2023-2024-2025 e sui corrispondenti capitoli dei futuri Piani esecutivi di gestione con riferimento agli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile del Servizio affari generali e ragioneria, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di prendere atto che in esito alla conclusione della procedura di gara e richiamata la deliberazione n. di data odierna, di affidare alla società Cuel s.r.l. in persona del legale

rappresentante Daniel Cuel la concessione in uso del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano per il periodo 2023 – 2029;

2. di precisare che il canone annuo offerto in sede di gara dalla Società Cuel s.r.l. agricola ammonta ad Euro 29.900,00;

3. di sospendere per il periodo di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della concessione in uso del Rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano, il diritti di uso civico a favore dei censiti della frazione di Villazzano del comune di Trento, insistenti sui beni ubicati nelle pertinenze del Rifugio in C.C. Villazzano, nelle consistenze di cui al documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4. di autorizzare il Direttore dell'Azienda forestale o suo delegato a sottoscrivere il verbale di consegna del Rifugio escursionistico Maranza nelle more della firma del contratto di concessione;

5. di integrare lo schema di contratto con i dati anagrafici del soggetto aggiudicatario, come riportato, nel testo allegato alla presente che forma parte integrante ed essenziale;

6. di dare atto che il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto provvederà alla sottoscrizione della concessione con il soggetto aggiudicatario;

7. di destinare parte delle somme introitate al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della comunità di Villazzano, ai sensi dell'art. 10 della L.P. 10 della L.P. 14/06/2005 e s.m.;

8. di dichiarare la presente, per le ragioni esposte in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

9. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- opposizione alla Commissione amministratrice, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199,
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni,
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Allegato: beni gravati da diritti di uso civico a favore dei censiti della frazione di Villazzano del Comune di Trento;
schema di contratto.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Paolo Visconti

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 19/07/2023 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

Beni gravati da diritti di uso civico a favore dei censiti di Villazzano.pdf
Schema di contratto.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 30/07/2023

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher